

PARTE 5

REGOLAMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL PROCESSO ELETTORALE, DELLE INFORMAZIONI ELETTORALI ONLINE E DEI COMPORTAMENTI MANIPOLATIVI O INAUTENTICI

CAPITOLO 1

Prefazione

Definizioni (Parte 5)

144. Nella presente parte, si applicano le definizioni che seguono:

“funzionario autorizzato” è interpretato ai sensi dell’*articolo 128*;

Per “bot” si intende un account online automatizzato, un programma software o un processo in cui tutte o sostanzialmente tutte le azioni o i post dell’account, del programma o del processo non sono il risultato di una persona;

Per “deepfake” si intende un contenuto audio, immagine o video manipolato o sintetico che apparirebbe falsamente autentico o veritiero e che presenta rappresentazioni di persone che sembrano dire o fare cose che non hanno dichiarato o fatto, prodotte utilizzando tecniche di intelligenza artificiale, tra cui l’apprendimento automatico e l’apprendimento profondo;

Per “regolamento sui servizi digitali” si intende il regolamento (UE) 2022/2065¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

Per “disinformazione nel processo elettorale” si intende la diffusione di informazioni false o fuorvianti sul processo elettorale online con l’intento di ingannare o garantire un guadagno economico o politico e che può causare danni pubblici;

Per “periodo della campagna elettorale” si intende:

- (a) il periodo (che comprende un periodo elettorale) che può essere fissato dalla commissione, per ordine, di volta in volta e in relazione a qualsiasi elezione o referendum, che inizia prima di un’imminente elezione o referendum e termina il giorno delle elezioni al momento della chiusura dei seggi; tali date sono indicate in un avviso pubblicato dalla commissione, nel modo che ritenga opportuno, almeno sette giorni prima della data precedente,

¹ GU L277 del 27.10.2022, pag. 1

(b) il periodo che inizia tre mesi prima dell'ultima data in cui la legge prevede che si tengano le elezioni e che termina con la fine del periodo elettorale;

(c) laddove non si applichino le lettere a) e b), il periodo elettorale;

per “periodo elettorale” si intende il periodo di tempo che inizia il giorno dell'emissione di un ordine in un giorno delle elezioni e termina il giorno delle elezioni;

Per “comportamento manipolativo o inautentico” si intendono tattiche, tecniche e procedure che:

(i) costituiscono l'uso ingannevole di servizi o caratteristiche sul servizio del prestatore di servizi intermediari, compresi i comportamenti degli utenti che hanno lo scopo di amplificare artificialmente la portata o il sostegno pubblico percepito di informazioni false o fuorvianti sui processi elettorali online, o

(ii) possono promuovere la diffusione o la pubblicazione di deepfake agli utenti del servizio del prestatore di servizi intermediari, o

(iii) in considerazione della loro natura e del loro carattere, del loro contesto o di qualsiasi altra circostanza pertinente, si desume che essi siano destinati a diffondere o pubblicare informazioni false o fuorvianti relative al processo elettorale online sul servizio del prestatore di servizi intermediari, o

(iv) possano causare danni pubblici.

per “misinformazione nel processo elettorale” si intendono informazioni false o fuorvianti sui processi elettorali online condivise senza intento dannoso, sebbene gli effetti possano ancora essere dannosi;

per “informazioni sul processo elettorale online” si intendono contenuti online di natura fattuale relativi allo svolgimento di un'elezione o di un referendum, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione degli elettori o dei candidati, gli orari e i luoghi di voto, le disposizioni per il voto per corrispondenza, la segretezza della scheda, il conteggio dei voti e qualsivoglia contenuto fattuale relativo allo svolgimento di una particolare elezione o di un referendum o alle elezioni o ai referendum più in generale;

il termine “partito politico” ha il significato attribuitogli dalla parte 2;

Per “ordinanza relativa al giorno di votazione” si intende un'ordinanza emessa dal ministro che designa un giorno per lo svolgimento delle votazioni che:

- (a) in caso di elezione del Dáil, è effettuata a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, della legge del 1992,
- (b) nel caso di un'elezione europea, è emessa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della legge del 1997,
- (c) in caso di elezione a livello locale, è effettuata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della legge del 2001,
- (d) in caso di elezione presidenziale, è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della legge del 1993,
- (e) in caso di referendum, è effettuato a norma degli articoli 10, 11 o 12 della legge del 1994,
- (f) nel caso di un'elezione del Seanad, è emessa ai sensi dell'articolo 12 della legge elettorale del Seanad (membri universitari) del 1937 e ai sensi dell'articolo 24 della legge elettorale del Seanad (membri del comitato) del 1947;
- (g) in caso di elezione del sindaco di Limerick, l'elezione avviene ai sensi della parte 1, paragrafo 6, elenco 2 della legge 2024 sull'amministrazione locale (sindaco di Limerick) e disposizioni varie;

Per “danno pubblico” si intende qualsivoglia minaccia grave all'equità o all'integrità di un'elezione o di un referendum;

Cooperazione tra la commissione e Coimisiún na Meán

- 144A. (1) La commissione può concludere un accordo (denominato “accordo di cooperazione” nel presente articolo) con Coimisiún na Meán al fine di agevolare la commissione nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente parte.
- (2) Un accordo di cooperazione può essere modificato dalla commissione e da Coimisiún na Meán.
- (3) Entro un mese dalla conclusione dell'accordo (o dalla sua modifica), la commissione fornisce al ministro (e al ministro delle Imprese, del commercio e dell'occupazione) una copia dell'accordo di cooperazione (compresa qualsiasi modifica di tale accordo) che è stato concluso.
- (4) Un accordo di cooperazione, o qualsiasi modifica apportata, deve essere concluso per iscritto e, non appena possibile dopo che l'accordo o la modifica è stato concluso e fornito al ministro [e al ministro delle Imprese, del commercio e dell'occupazione], la commissione può pubblicare l'accordo su un sito web da essa gestito.

- (5) Fatto salvo il paragrafo 6, nessuna disposizione può essere interpretata nel senso di impedire che le disposizioni di un accordo di cooperazione abbiano effetto conformemente ai termini concordati tra la commissione e Coimisiún na Meán.
- (6) Se le informazioni sono fornite da una delle parti all'altra in virtù di un accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di qualsiasi atto relativo alla divulgazione di tali informazioni a opera della prima parte si applicano alla seconda parte per quanto riguarda tali informazioni.
- (7) Il mancato rispetto da parte della commissione o di Coimisiún na Meán di una disposizione di un accordo di cooperazione non invalida l'esercizio di alcun potere da parte della commissione o di Coimisiún na Meán.

Informazione elettorale online, disinformazione sul processo elettorale, misinformazione sul processo elettorale e funzioni di manipolazione o inautenticità del comportamento

145. (1) La commissione:

- (a) tutela l'equità e l'integrità delle elezioni e dei referendum conformemente alla presente parte.
- (b) monitora, indaga e combatte la diffusione della disinformazione nel processo elettorale,
- (c) monitora, indaga, individua e combatte comportamenti manipolativi o non autentici,
- (d) monitora, indaga e individua le tendenze per quanto riguarda:
 - (i) la disinformazione nel processo elettorale,
 - (ii) la misinformazione sul processo elettorale, e
 - (iii) i comportamenti manipolativi o inautentici,
- (e) promuove la sensibilizzazione del pubblico sulla misinformazione nel processo elettorale, la disinformazione nel processo elettorale e i comportamenti manipolativi o non autentici e può istituire, agevolare o promuovere programmi educativi o di informazione ai fini dello svolgimento delle sue funzioni ai sensi della presente parte.

- (2) Fatto salvo l'articolo 16, la commissione può ricorrere a qualsiasi persona per l'assistenza nell'esercizio delle sue funzioni di cui al paragrafo 1 e, a tal fine, può fare quanto segue in tutto o in parte:
 - (a) concludere un contratto con qualsiasi persona secondo i termini e le condizioni e per il periodo che la commissione ritiene opportuni;
 - (b) versare i fondi di cui dispone, a qualsiasi persona di cui alla lettera a), tali diritti (se del caso) o indennità per le eventuali spese sostenute dalla persona stabilita dalla commissione.

Istituzione e ruolo del comitato consultivo

146. (1) La commissione istituisce un comitato consultivo per le informazioni sul processo elettorale online (denominato "comitato consultivo").
- (2) Il comitato consultivo, su richiesta e, se del caso, di propria iniziativa, fornisce consulenza alla commissione:
 - (a) sulla natura e sull'effetto della disinformazione e della misinformazione nel processo elettorale, e
 - (b) ove possibile, sull'uso, da parte della commissione, dei suoi poteri, ai sensi della presente parte.
- (3) Il comitato consultivo è composto da non più di sei persone, che devono essere nominate dalla commissione, ciascuna delle quali ha esperienza in tutto o in parte:
 - (a) nei processi elettorali (compresi i referendum) nello Stato,
 - (b) nella promozione dell'equità e dell'integrità nelle elezioni e nei referendum, o
 - (c) nell'uso delle tecnologie informatiche e diffusione di informazioni online nel contesto delle elezioni e dei referendum.
- (4) Il ministro può, con il consenso del ministro per la Spesa pubblica, la realizzazione e la riforma del piano di sviluppo nazionale, determinare la retribuzione e le eventuali spese spettanti a un membro del comitato consultivo ai sensi del presente articolo.
- (5) Le eventuali retribuzioni e indennità per le spese determinate conformemente al paragrafo 4 sono a carico della commissione attingendo ai fondi di cui dispone un membro del comitato consultivo.

Istituzione e ruolo del consiglio delle parti interessate

147. (1) La commissione istituisce di volta in volta un consiglio delle parti interessate incaricato di fornire consulenza e pareri alla commissione in generale e in relazione all'elaborazione e all'uso dei codici di condotta di cui al capitolo 5.
- (2) Il consiglio delle parti interessate è composto da non più di 15 persone, nominate dalla commissione, la cui composizione riflette le opinioni dei membri dell'Oireachtas nonché quelle dei media cartacei, radiotelevisivi e online.

CAPITOLO 2

Obblighi sulla piattaforma online

Obbligo per la piattaforma online di fornire informazioni alla commissione

148. (1) Qualora, durante un periodo di campagna elettorale, un prestatore di servizi intermediari sia soddisfatto dell'effettiva conoscenza o consapevolezza, anche mediante una notifica ricevuta mediante il meccanismo di cui all'articolo 149, che:
- (a) i suoi servizi possono essere utilizzati ai fini della disinformazione nel processo elettorale,
 - (b) vi può essere misinformazione nel processo elettorale sui suoi servizi, o
 - (c) vi possono essere comportamenti manipolativi o non autentici sui suoi servizi,
- il prestatore di servizi intermediari notifica alla commissione, senza indebito ritardo e fatto salvo l'articolo 148 bis, la disinformazione nel processo elettorale, la misinformazione sul processo elettorale o i comportamenti manipolativi o inautentici.
- (2) Fatto salvo il paragrafo 1, non appena ricevuta una valutazione dei rischi effettuata da una piattaforma online di dimensioni molto grandi o da un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali, Coimisiún na Meán trasmette una copia della valutazione dei rischi alla commissione.
- (3) La commissione controlla che i prestatori di servizi intermediari rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Esenzione dalla responsabilità per i servizi intermediari

148A. Le esenzioni dalla responsabilità che si applicano a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento sui servizi digitali si applicano ai prestatori di servizi intermediari ai fini della presente parte.

Informazioni alla commissione

149. Qualora sospetti la presenza di disinformazione nel processo elettorale sui servizi del prestatore di servizi intermediari, indipendentemente dal fatto che tale sospetto derivi da una relazione ottenuta a norma dell'articolo 160, paragrafo 2, lettera a), o da qualsiasi altra fonte, la commissione può emettere un ordine nei confronti di tale prestatore di servizi intermediari che richiede informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari specifici dei suoi servizi conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento sui servizi digitali.

CAPITOLO 3

Poteri della commissione

Monitoraggio e indagine delle informazioni elettorali online

150. (1) Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni ai sensi della presente parte, la commissione può monitorare le informazioni sul processo elettorale online.

(2) Se la commissione ritiene ragionevolmente che qualsiasi informazione sul processo elettorale online possa:

- (a) costituire disinformazione nel processo elettorale, o
- (b) comportare un comportamento manipolativo o inautentico, compreso l'uso di bot non dichiarati,

la commissione, o un membro del personale della commissione, può esaminare, indagare o nominare un funzionario autorizzato a esaminare o indagare su una questione di questo tipo e il funzionario o membro del personale autorizzato, al termine dell'indagine, presenta una relazione alla commissione.

(3) La commissione, o un membro del personale della commissione, può effettuare le indagini che ritiene opportune o incaricare un funzionario autorizzato a svolgere tali indagini, e la commissione, un membro del personale della commissione o un funzionario autorizzato può chiedere a chiunque di fornire senza indugio le informazioni, i documenti o le cose in possesso o in dotazione di tale persona che la commissione, un membro del personale della commissione o un funzionario autorizzato possono richiedere ai fini di un'indagine.

- (4) I poteri di un funzionario autorizzato conferitigli o conferitile dall'articolo 137, paragrafi da 1 a 9, si applicano, secondo modalità e con tutte le modifiche necessarie, a un funzionario autorizzato nominato a norma del paragrafo 2, alla commissione o a un membro del personale della commissione.
- (5) Le procedure di cui all'articolo da 130, paragrafi da 3 a 6, si applicano, con tutte le modifiche necessarie, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente parte a opera di un funzionario autorizzato nominato a norma del paragrafo 1 o della commissione o di un membro del personale della commissione.
- (6) Quando un funzionario autorizzato o un membro del personale della commissione presenta alla commissione una relazione sulle questioni di cui al paragrafo 1, la commissione prende in considerazione tale relazione e le eventuali osservazioni o raccomandazioni formulate dal funzionario autorizzato o dal membro in questione.
- (7) Se lo ritiene opportuno, la commissione può invitare qualsiasi persona a presentare osservazioni scritte alla commissione entro il termine da essa specificato.
- (8) Dopo aver esaminato la relazione di cui al paragrafo 6 e le comunicazioni di cui ai paragrafi 6 e 7, la commissione può:
 - (a) non intraprendere ulteriori azioni,
 - (b) se ritiene che sia in atto o che si sia verificata un'infrazione, esercitare uno dei poteri di cui dispone ai sensi degli articoli da 153 a 157 nei confronti di qualsiasi persona che la commissione ritenga contraria o abbia violato una delle disposizioni della presente parte;
 - (c) preparare e pubblicare una relazione sulla sua indagine sulla questione, o
 - (d) se ritiene che sia in atto o che si sia verificata un'infrazione, perseguire qualsiasi reato che possa essere stato commesso conformemente all'articolo 169.

Delega dei poteri della commissione all'amministratore delegato

151. (1) Fatto salvo il presente articolo, la commissione può delegare, mediante ordinanza, l'esercizio dei suoi poteri di cui agli articoli 153, 154, 155, 156 o 157 come la commissione ritenga opportuno all'amministratore delegato o a un altro membro della commissione, e l'amministratore delegato o altro membro della commissione esercita le funzioni adeguate ai poteri così delegati e, a tal fine, agisce in sostituzione della commissione.

- (2) In caso di delega ai sensi del paragrafo 1:
- (a) l'amministratore delegato o altro membro della commissione esercita il potere delegato sotto la direzione e il controllo generali della commissione,
 - (b) l'amministratore delegato o altro membro della commissione esercita il potere delegato conformemente alle (eventuali) limitazioni specificate nella delega per quanto riguarda il periodo o la misura in cui deve esercitare tale potere, e
 - (c) una disposizione di cui al paragrafo 1, in forza della quale i poteri sono conferiti alla commissione o che disciplina le modalità di esercizio di tali poteri, ha effetto, se e nella misura in cui si applica al potere delegato, ai fini dell'esercizio del potere da parte dell'amministratore delegato o di un altro membro del personale della commissione, con la sostituzione dell'amministratore delegato o di altro membro del personale della commissione per la commissione e ogni disposizione recita di conseguenza.
- (3) Quando l'esercizio di un potere è delegato a norma del presente articolo, il potere continua ad essere conferito alla commissione, ma è conferito contemporaneamente all'amministratore delegato o a un altro membro della commissione cui è delegato, in modo da poter essere esercitato dalla commissione o dall'amministratore delegato o da un altro membro della commissione interessato.
- (4) La commissione può, mediante ordinanza, modificare o revocare una delega effettuata a norma del presente articolo.
- (5) La commissione può, in qualsiasi momento, fornire qualsiasi materiale o informazione risultante da un'indagine ai sensi dell'articolo 150, compresi i rapporti, all'amministratore delegato o ad altro membro del personale della commissione cui è stato delegato l'esercizio di un potere ai sensi del paragrafo 1, qualora la commissione ritenga che le informazioni possano essere necessarie per consentire il corretto esercizio dei poteri in questione.

Esercizio dei poteri della commissione

152. (1) La commissione esercita i poteri di cui agli articoli 153, 154, 155, 156, 157 o 158 solo se ritiene che ciò sia nell'interesse pubblico, tenuto conto di tutte le circostanze, compresi i diritti di qualsiasi persona che, a suo avviso, può essere pregiudicata dall'esercizio di tali poteri.

- (2) Fatto salvo il paragrafo 1, la commissione, nel valutare l'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 153, 154, 155, 156, 157 o 158, tiene debitamente conto delle seguenti questioni:
- (a) il diritto alla libertà di espressione;
 - (b) il diritto alla libertà di associazione;
 - (c) il diritto di partecipare agli affari pubblici;
 - (d) l'obbligo costituzionale per lo Stato di difendere e garantire l'equità e l'integrità delle elezioni e dei referendum; e
 - (e) il principio di proporzionalità;
 - (f) il diritto alla libertà di stabilimento ai sensi del diritto dell'Unione; e
 - (g) la libera prestazione dei servizi ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la commissione, nel valutare l'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 153, 154, 155, 156, 157 o 158, tiene conto dei seguenti aspetti:
- (a) la necessità di garantire l'uso economico ed efficiente delle risorse della commissione;
 - (b) il danno pubblico interessato, in quanto riguarda l'integrità generale e l'equità dell'elezione o del referendum;
 - (c) eventuali orientamenti pubblicati ai sensi del paragrafo 4.
- (4) La commissione elabora e pubblica orientamenti per informare il corretto esercizio, da parte della commissione o di una persona cui è stato delegato l'esercizio di un potere ai sensi dell'articolo 151, dei poteri ad essa conferiti dalla presente parte.
- (5) Gli orientamenti di cui al paragrafo 4 possono includere misure volte a garantire che l'esercizio dei poteri della commissione sia trasparente per il pubblico, conformemente alle migliori prassi internazionali e nell'interesse pubblico.
- (6) Qualora emetta una comunicazione o un ordine a norma degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157, la commissione garantisce che tale avviso o ordine soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali.

- (7) Qualsiasi notifica o ordine emesso dalla commissione a norma della presente parte è trasmesso a Coimisiún na Meán e tale trasmissione comprende tutte le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali.
- (8) Per dissipare ogni dubbio, la commissione può stabilire che, tenuto conto di tutte le circostanze, è opportuno emettere più di una notifica o un ordine ai sensi degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157 in relazione allo stesso contenuto o comportamento online.

Avviso di rimozione

153. (1) Se la commissione è soddisfatta:

- (a) delle informazioni disponibili, ottenute tramite il loro monitoraggio o in altro modo, o fornite da qualsiasi altra persona o in altro modo, che le informazioni relative al processo elettorale costituiscono disinformazione sul processo elettorale, e
- (b) che l'emissione di tale avviso sia necessaria per tutelare l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum,

la commissione può emettere una notifica di rimozione che impone a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i prestatori di servizi intermediari, di rimuovere, entro un determinato termine, i contenuti cui si riferisce la notifica di rimozione.

- (2) In deroga ai requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 6, un avviso ai sensi del presente articolo deve:
 - (a) contenere una dichiarazione della commissione, conformemente al paragrafo 3, per quanto riguarda la disinformazione nel processo elettorale di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - (b) informare la persona a cui è indirizzato l'avviso che essa fa sì che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia pubblicata nel percorso online di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui servizi digitali; e
 - (c) informare il destinatario del diritto di ricorso di cui all'articolo 161 entro cinque giorni dalla data di emissione dell'avviso.
- (3) La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a):

- (a) afferma che si tratta di una dichiarazione che deve essere pubblicata a norma di una comunicazione di rimozione emessa dalla commissione, in base alla quale la commissione ha richiesto la rimozione di taluni contenuti visibili in un preciso sito online a norma del presente articolo,
- (b) afferma che tale azione è stata intrapresa perché i contenuti precedentemente pubblicati in loco costituivano disinformazione nel processo elettorale,
- (c) contiene una sintesi della motivazione, fornita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui servizi digitali, per il parere della commissione secondo cui era necessario esigere la rimozione delle informazioni al fine di tutelare l'equità o l'integrità dell'elezione o del referendum, a seconda dei casi, e
- (d) afferma che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dall'atto può presentare ricorso contro l'atto di cui all'articolo 161 entro 5 giorni dalla data di emissione dell'avviso.

Avviso di rettifica

154. (1) Se la commissione è soddisfatta:

- (a) delle informazioni disponibili, ottenute tramite il loro monitoraggio o in altro modo, o fornite da qualsiasi altra persona o in altro modo, che le informazioni relative al processo elettorale costituiscono disinformazione sul processo elettorale, e
- (b) che l'emissione di tale avviso sia necessaria per tutelare l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum,

la commissione può emettere un avviso di rettifica che impone a qualsiasi persona fisica o giuridica cui è rivolta, compresi i prestatori di servizi intermediari, di comunicare a tutte le persone che accedono al servizio o alla piattaforma online una dichiarazione della commissione a norma del presente articolo.

- (2) In deroga ai requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 6, un avviso ai sensi del presente articolo deve:
 - (a) contenere una dichiarazione della commissione, conformemente al paragrafo 3, per quanto riguarda la disinformazione nel processo elettorale di cui al paragrafo 1, lettera a);

- (b) informare la persona a cui è indirizzato l'avviso che essa fa sì che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia pubblicata nel percorso online di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui servizi digitali; e
 - (c) informare il destinatario del diritto di ricorso di cui all'articolo 161 entro cinque giorni dalla data di emissione dell'avviso.
- (3) La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
- (a) afferma che si tratta di una dichiarazione che deve essere pubblicata sulla base di un avviso di rettifica emesso dalla commissione in base al quale la commissione ha richiesto la correzione di determinati contenuti visibili in un preciso sito online a norma del presente articolo,
 - (b) afferma che questa azione è stata intrapresa perché i contenuti presenti nella sede online costituivano disinformazione nel processo elettorale,
 - (c) contiene una sintesi della motivazione, fornita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui servizi digitali, secondo cui la commissione ritiene che l'emissione di un avviso di correzione fosse appropriata in tutte le circostanze per tutelare l'equità o l'integrità dell'elezione o del referendum, a seconda dei casi,
 - (d) afferma che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dall'atto può presentare ricorso contro l'atto di cui all'articolo 161 entro 5 giorni dalla data di emissione dell'avviso.
- (4) La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), può anche contenere, in tutto o in parte:
- (a) una dichiarazione che indichi per quali aspetti il contenuto era falso o fuorviante;
 - (b) una dichiarazione di correttezza delle informazioni; e
 - (c) ogni altra informazione o dichiarazione che la commissione ritenga opportuna alla luce di tutte le circostanze.

Ordine di etichettatura

155. (1) Se la commissione è soddisfatta:

- (a) delle informazioni disponibili, ottenute tramite il loro monitoraggio o in altro modo, o fornite da qualsiasi altra persona o in altro modo, che le

informazioni relative al processo elettorale costituiscono disinformazione sul processo elettorale, e

- (b) che l'emissione di tale ordine sia necessaria per tutelare l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum,

in attesa di ulteriori indagini da parte della commissione, la commissione può emettere un ordine di etichettatura che imponga al prestatore di servizi intermediari di dichiarare che i contenuti in questione sono attualmente oggetto di indagine da parte della commissione a norma della presente parte per stabilire se costituiscono o meno disinformazione nel processo elettorale.

- (2) In deroga ai requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 6, un ordine ai sensi del presente articolo deve:
 - (a) contenere una dichiarazione della commissione, conformemente al paragrafo 3, per quanto riguarda la disinformazione nel processo elettorale di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - (b) informare la persona a cui è rivolto l'ordine che questa farà sì che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia pubblicata nel percorso online di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui servizi digitali; e
 - (c) informare il destinatario del diritto di impugnare l'ordinanza di cui all'articolo 161 entro cinque giorni dalla data di emissione dell'ordinanza.
- (3) La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
 - (a) conferma che si tratta di una dichiarazione che deve essere pubblicata conformemente a un ordine di etichettatura emesso dalla commissione a norma del presente articolo, qualora la commissione ritenga che la dichiarazione in oggetto possa contenere disinformazione sul processo elettorale;
 - (b) dichiara che l'emissione dell'ordine non è una determinazione del fatto che il contenuto sia una disinformazione nel processo elettorale;
 - (c) contiene una sintesi della motivazione, fornita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui servizi digitali, per il parere della commissione secondo cui i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti;

- (d) dichiara che, in attesa di ulteriori indagini, è necessario stabilire se il contenuto è fonte della disinformazione nel processo elettorale; e
 - (e) dichiara che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dall'ordinanza può impugnare l'ordinanza di cui all'articolo 161 entro cinque giorni.
- (4) L'ordine può altresì contenere informazioni o dichiarazioni supplementari che la commissione riterrà opportune tenendo conto di tutte le circostanze.
- (5) La commissione procede alla determinazione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, non appena ragionevolmente possibile:
- (a) fornisce un'indicazione alla persona a cui era indirizzato l'ordine di etichettatura, informandola che l'ordine di etichettatura è stato revocato; oppure
 - (b) qualora si accerti che il contenuto è costituito da disinformazione nel processo elettorale, può, se lo ritiene opportuno, esercitare uno dei poteri di cui agli articoli 153, 154 o 156.
- (6) Se la commissione dà un ordine di cui al paragrafo 5, lettera a), la dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), è eliminata.

Ordine di blocco dell'accesso

156. (1) Se la commissione è convinta, sulla base delle informazioni disponibili:

- (a) ottenute attraverso il suo monitoraggio o in altro modo, delle informazioni sul processo elettorale o fornite da qualsiasi altra persona o in altro modo, in relazione a un percorso online precedentemente identificato, che qualsiasi informazione sui processi elettorali costituisce disinformazione sul processo elettorale,
- (b) che l'attività di bot che costituisce un comportamento manipolativo o non autentico o l'uso di un bot non divulgato in violazione dell'articolo 167 sia in atto o si sia verificata in un percorso online precedentemente identificato;

la commissione può emettere un ordine di blocco dell'accesso, per il periodo che ritiene opportuno, chiedendo a qualsiasi prestatore di servizi intermediari di adottare misure ragionevoli per disabilitare l'accesso all'ubicazione online.

- (2) In deroga ai requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 6, un ordine ai sensi del presente articolo deve:

- (a) contenere una dichiarazione della commissione, conformemente al paragrafo 3, per quanto riguarda la disinformazione nel processo elettorale di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - (b) informare la persona a cui è rivolto l'ordine che questa farà sì che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia pubblicata nel percorso online di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento sui servizi digitali; e
 - (c) informare il destinatario del diritto di impugnare l'ordinanza di cui all'articolo 161 entro cinque giorni dalla data di emissione dell'ordinanza.
- (3) La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), deve indicare chiaramente:
- (a) che è stato emesso un ordine di blocco dell'accesso ai sensi del presente articolo,
 - (b) una sintesi della motivazione, fornita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento sui servizi digitali, le ragioni per le quali la commissione ha emesso l'ordine, e
 - (c) ulteriori informazioni che possono essere specificate negli orientamenti emanati a norma dell'articolo 152 o che possono essere ritenute necessarie o appropriate dalla commissione in tutte le circostanze.
- (4) L'ordine può altresì contenere informazioni o dichiarazioni supplementari che la commissione riterrà opportune tenendo conto di tutte le circostanze.
- (5) In questo articolo, per "luogo online precedentemente identificato" si intende un percorso online in cui due o più elementi distinti di contenuti online sono stati oggetto di un avviso o di un ordine ai sensi degli articoli 153, 154, 156 o 157 nello stesso periodo elettorale, il cui periodo elettorale coincide con il periodo elettorale per il quale si propone di emettere l'ordine di blocco dell'accesso.

Notifica di comportamenti manipolativi o inautentici (compresa l'attività di bot non divulgata)

157. (1) Se la commissione ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che:

- (a) sia in atto o si sia verificata un'attività bot che costituisce un comportamento manipolativo o inautentico o che l'uso di un bot non divulgato in violazione dell'articolo 167 sia in atto o si sia verificato e
- (b) l'emissione di un avviso, ai sensi del presente capitolo sia necessaria per proteggere l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum,

la commissione può emettere una notifica motivata che imponga a qualsiasi prestatore di servizi intermediari di pubblicare una dichiarazione che informi tutti gli utenti del comportamento manipolativo o inautentico o dell'uso di un bot non divulgato in violazione dell'articolo 167.

- (2) La dichiarazione da pubblicare a norma del paragrafo 1:
 - (a) afferma che la commissione, a norma del presente articolo, ha emesso un avviso che identifica l'attività di bot che costituisce un comportamento manipolativo o non autentico,
 - (b) afferma che l'azione è stata intrapresa perché l'attività bot minacciava l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum imminente;
 - (c) contiene la motivazione del parere della commissione secondo cui occorreva esigere la pubblicazione della dichiarazione relativa all'attività in tutte le circostanze, e
 - (d) afferma che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dall'atto può presentare ricorso contro l'atto di cui all'articolo 161 entro 5 giorni dalla data di emissione dell'avviso.

- (3) Se, durante il periodo elettorale, la commissione ha accertato che:
 - (a) si è verificato un comportamento manipolativo o inautentico (compreso il caso in cui tale comportamento comporti l'uso di bot), e
 - (b) l'emissione di un avviso, ai sensi del presente capitolo sia necessaria per proteggere l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum,

la commissione può emettere una notifica per imporre a qualsiasi prestatore di servizi intermediari di adottare misure ragionevoli per prevenire o vietare tale comportamento o uso.

- (4) In deroga ai requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 6, un avviso di cui all'articolo 3:
 - (a) dichiara che la commissione, ai sensi del presente articolo, ha emesso un avviso che impone la cessazione del comportamento in questione in quanto identificato come comportamento manipolativo o inautentico,

- (b) dichiara che questa azione è stata intrapresa dalla commissione perché l'attività individuata ha minacciato l'equità o l'integrità di un'imminente elezione o referendum,
- (c) contiene una motivazione del parere della commissione secondo cui era opportuno imporre a qualsiasi piattaforma online di adottare misure ragionevoli per prevenire o vietare tale comportamento o uso, e
- (d) dichiara che qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dal ricorso può presentare ricorso entro 5 giorni ai sensi dell'articolo 161.

Richiesta al giudice di ordinare il rispetto di un avviso o di un'ordinanza

158. (1) La commissione può chiedere alla Corte suprema di ordinare il rispetto di un avviso o di un'ordinanza emanati a norma degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157.
- (2) Una richiesta ai sensi del paragrafo 1 può essere presentata nei confronti di una persona al di fuori dello Stato in cui una notifica o un'ordinanza di cui agli articoli 153, 154, 155, 156 o 157 è indirizzata a tale persona e si riferisce a qualsiasi fatto compiuto o omesso ai sensi di tali articoli.

Comunicazione con il pubblico

159. (1) La commissione può, nel modo che ritiene opportuno e in qualsiasi momento, comunicare con il pubblico o qualsiasi classe di pubblico in relazione alla disinformazione nel processo elettorale, alla disinformazione sul processo elettorale o all'uso di comportamenti manipolativi o non autentici.
- (2) La commissione può, qualora ritenga che vi sia una minaccia per l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum, tale che sia nell'interesse pubblico richiamare l'attenzione su tale minaccia, comunicare con il pubblico in relazione a tale minaccia.
- (3) Quando comunica con il pubblico ai sensi del paragrafo 2, la commissione può specificare:
- (a) la natura, la fonte e la gravità della minaccia,
 - (b) le azioni che la commissione propone di intraprendere o prendere in considerazione al riguardo, e
 - (c) eventuali raccomandazioni al pubblico o ad altri soggetti al riguardo.

Meccanismo che consente al pubblico di segnalare la disinformazione nel processo elettorale, la misinformazione nel processo elettorale e i comportamenti manipolativi o inautentici

160. (1) Qualora una persona ritenga che vi sia la presenza di sospetta disinformazione nel processo elettorale sui servizi del prestatore di servizi intermediari, una persona notifica in primo luogo al prestatore di servizi intermediari la presenza sul suo servizio di sospetta disinformazione nel processo elettorale conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento sui servizi digitali.
- (2) Fatto salvo il paragrafo 1, la commissione può fornire sul proprio sito web un sistema di segnalazione diretta per consentire a una persona di segnalare:
- (a) casi sospetti di disinformazione nel processo elettorale, in particolare durante un periodo elettorale o una campagna elettorale,
 - (b) casi sospetti di misinformazione nel processo elettorale in qualsiasi momento, o
 - (c) presunti comportamenti manipolativi o inautentici, compreso l'uso segreto di bot, in particolare durante un periodo elettorale o una campagna elettorale.
- (3) Qualora sia istituito un sistema di segnalazione diretta ai sensi del paragrafo 2, esso deve essere di facile accesso e di facile utilizzo e:
- (a) consentire la presentazione di relazioni esclusivamente per via elettronica, e
 - (b) essere tale da facilitare la presentazione di relazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate.
- (4) Qualora sia istituito un sistema di segnalazione diretta ai sensi del paragrafo 2, la commissione adotta le misure necessarie per consentire e agevolare la presentazione di relazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:
- (a) una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l'entità asserisce che le informazioni in questione sono disinformazione nel processo elettorale, misinformazione sul processo elettorale o, a seconda dei casi, equivalgono a un comportamento manipolativo o inautentico;
 - (b) una chiara indicazione dell'esatta ubicazione elettronica di tali informazioni, come l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti sulla piattaforma

online interessata e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di identificare la disinformazione, la misinformazione o, a seconda dei casi, il comportamento manipolativo o inautentico;

- (c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona che presenta la segnalazione;
 - (d) una dichiarazione che confermi la buona fede della persona che presenta l'avviso che le informazioni e le affermazioni ivi contenute sono esatte e complete.
- (5) Qualora sia istituito un sistema di segnalazione diretta ai sensi del paragrafo 2 e qualora una segnalazione presentata in tal senso contenga le informazioni elettroniche di contatto della persona che l'ha presentata, la commissione invia senza indebito ritardo una conferma di ricevimento della segnalazione a tale persona.
- (6) Qualora sia istituito un sistema di segnalazione diretta ai sensi del paragrafo 2, la commissione tratta le relazioni ricevute e adotta le proprie decisioni in merito alle informazioni cui le relazioni si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo.

CAPITOLO 4

Diritti procedurali

Ricorso al comitato per i ricorsi

161. (1) La commissione istituisce di volta in volta un comitato per i ricorsi composto da uno o più membri della commissione ed è indipendente dal decisore iniziale.
- (2) (a) Il ricorso può essere proposto dinanzi a un comitato per i ricorsi in relazione a qualsiasi atto o provvedimento emesso a norma degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157, entro cinque giorni dalla data di emissione dell'atto o dell'ordinanza, ma la presentazione di un ricorso, in attesa dell'esito del ricorso, non incide sul funzionamento dell'atto o dell'ordinanza, salvo diversa indicazione del comitato per i ricorsi.
- (b) Il ricorso di cui alla lettera a) può essere proposto da:
- (i) qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dall'avviso o dall'ordinanza, o
 - (ii) il prestatore di un servizio intermediario.

- (c) Nessun ricorso può essere accolto se non è stato presentato da una persona fisica (per proprio conto o per conto di una persona giuridica designata) e tale persona fisica deve fornire le informazioni specificate dalla commissione.
- (3) Un ricorso, ai sensi del paragrafo 2:
- (a) è effettuato per iscritto, tramite un portale concepito a tal fine sul sito web della commissione,
 - (b) indica tutti i motivi per i quali il ricorso è presentato e fornisce al comitato per i ricorsi tutti i documenti e gli elementi di prova destinati a essere invocati a sostegno di tali motivi, e
 - (c) è indirizzato al presidente del comitato per i ricorsi ed è consegnato o inviato in modo da raggiungere il presidente entro il termine di cui al paragrafo 2.
- (4) Il comitato per i ricorsi decide di non procedere a un'audizione orale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del ricorso, non ritenga necessaria un'audizione orale per una corretta ed equa decisione del ricorso.
- (5) La commissione può emanare le norme e stabilire le procedure in relazione allo svolgimento dei ricorsi e delle audizioni orali che ritiene opportune e pubblica tali norme e procedure su un sito web gestito dalla commissione o per suo conto.
- (6) Un ricorso ai sensi del presente articolo è esaminato dal comitato per i ricorsi o da uno o più membri specifici del comitato per i ricorsi che possono essere incaricati da quest'ultimo di esaminare il ricorso.
- (7) Il comitato per i ricorsi è a discrezione dello svolgimento di un'audizione a norma del presente articolo e conduce l'audizione o garantisce che l'audizione si svolga rapidamente e senza indebite formalità.
- (8) Il comitato per i ricorsi, nel determinare un ricorso, ai sensi del presente articolo:
- (a) prende in considerazione i motivi del ricorso esposti, ai sensi del paragrafo 3, lettera b),
 - (b) prende in considerazione l'avviso o l'ordine e qualsivoglia informazione relativa all'avviso o all'ordine che, a giudizio del comitato per i ricorsi, possa essere rilevante ai fini della propria decisione, e

- (c) può, qualora lo ritenga necessario o opportuno ai fini di un'equa e corretta determinazione del ricorso, prendere in considerazione le comunicazioni, i documenti o le prove non contenute nell'avviso o nell'ordine che il comitato per i ricorsi ritenga opportune.
- (9) Nel determinare un ricorso, ai sensi del presente articolo, il comitato per i ricorsi può, se accertato che sia ragionevole:
- (a) confermare l'avviso o l'ordinanza,
 - (b) variare l'avviso o l'ordinanza in base alle condizioni che ritiene appropriate, o
 - (c) annullare l'avviso o l'ordinanza.
- (10) Se, in caso di ricorso, il comitato per i ricorsi varia l'avviso o l'ordinanza, l'avviso o l'ordinanza così modificati entrano in vigore immediatamente dopo la decisione del ricorso.
- (11) Il comitato per i ricorsi può, al fine di garantire una determinazione efficiente, equa e tempestiva di un appello, specificare le procedure relative allo svolgimento dell'appello.
- (12) Il comitato per i ricorsi può richiedere per iscritto a qualsiasi persona, entro il termine specificato nella richiesta, le informazioni che può ragionevolmente richiedere ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, ai sensi del presente articolo.
- (13) È reato presentare un appello a nome di un'altra persona o sotto falso nome, o per conto di una società senza il consenso degli amministratori di tale società (o come previsto dallo statuto della società).
- (14) Un appello è udito e deciso nel più breve tempo possibile.

Revisione giudiziaria

162. Nessuna disposizione della presente parte deve essere interpretata come una limitazione del diritto di una persona interessata da una decisione della commissione di rivolgersi alla Corte suprema per rivalersi attraverso un'istanza di revisione giudiziaria.

CAPITOLO 5

Codici di condotta

Codici di condotta

163. (1) (a) La commissione può pubblicare codici di condotta per quanto riguarda le informazioni sul processo elettorale online.
- (b) Un codice pubblicato a norma della lettera a) è apposto non appena possibile dinanzi a entrambe le camere dell'Oireachtas.
- (2) Il codice di cui al paragrafo 1 può essere indirizzato a:
- (a) il prestatore di un servizio intermediario;
- (b) un candidato a un'elezione;
- (c) un partito politico;
- (d) qualsiasi altra persona.
- (3) Prima di pubblicare un codice di condotta di cui al paragrafo 1, la commissione può consultare il comitato consultivo, il consiglio delle parti interessate o qualsiasi altro gruppo da essa convocato a tal fine.
- (4) Un codice di condotta pubblicato a norma del paragrafo 1 ha effetto solo durante un determinato periodo di campagna elettorale.
- (5) La commissione può stabilire se un codice di condotta è un codice di condotta facoltativo o un codice di condotta obbligatorio.
- (6) Prima di pubblicare un codice di condotta ai sensi del paragrafo 1, la commissione tiene conto di quanto segue:
- (a) la necessità di proteggere i valori democratici nella società;
- (b) l'interesse pubblico ad avere un elettorato ben informato;
- (c) la minaccia rappresentata ai valori democratici dalla disinformazione e della misinformazione;
- (d) il diritto alla libertà di espressione;
- (e) il diritto alla libertà di associazione;

- (f) il principio di proporzionalità;
 - (g) il diritto alla libertà di stabilimento ai sensi del diritto dell'Unione; e
 - (h) la libera prestazione dei servizi ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) Qualora, a parere della commissione, una persona destinataria di un codice di condotta obbligatorio non rispetti o non lo abbia rispettato, la commissione può chiedere, su richiesta, alla Corte suprema di ordinare alla persona di conformarsi a tale codice e la corte può, se lo ritiene opportuno, pronunciare o rifiutare di emettere una siffatta ordinanza.

CAPITOLO 6

Consultazione

Consultazione da parte della commissione

164. (1) La commissione, se lo ritiene opportuno ai fini delle sue funzioni ai sensi della presente parte, può consultare e prendere in considerazione tutte le informazioni ricevute da:
- (a) la commissione per la protezione dei dati,
 - (b) Garda Síochána,
 - (c) Coimisiún na Meán, o
 - (d) il ministro dell'Ambiente, del clima e delle comunicazioni, che agisce in qualità di autorità competente ai sensi dei regolamenti 2018 dell'Unione europea (Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) (S.I. n. 360 del 2018).
- (2) Se:
- (a) la commissione per la protezione dei dati,
 - (b) Garda Síochána,
 - (c) Coimisiún na Meán, o
 - (d) il ministro dell'Ambiente, del clima e delle comunicazioni, che agisce in qualità di autorità competente ai sensi dei regolamenti 2018 dell'Unione

europea (Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) (S.I. n. 360 del 2018),

riceve o viene a conoscenza di informazioni relative ad attività o tendenze che possono compromettere l'equità o l'integrità di un'elezione o di un referendum, l'autorità o il ministro di cui alla lettera d), a seconda dei casi, comunica immediatamente tali informazioni, attività o tendenze alla commissione.

CAPITOLO 7

Violazioni e sanzioni

Reato di mancato rispetto della notifica o dell'ordinanza di cui agli articoli da 153 a 157

165. (1) Costituisce reato l'inosservanza, da parte di chiunque, di una notifica o di un'ordinanza emessa ai sensi degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157, indipendentemente dal fatto che tale notifica o ordinanza sia indirizzata a una persona all'interno o all'esterno dello Stato.
- (2) Il soggetto dichiarato colpevole di un reato ai sensi del presente articolo è punito con:
- (a) per una condanna con procedimento sommario, un'ammenda di classe A o la reclusione per una durata non superiore ai 12 mesi, o entrambe, oppure
 - (b) in caso di condanna per imputazione, un'ammenda o la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni, o entrambe.

Reati di disinformazione nel processo elettorale

166. (1) Una persona o qualsiasi amministratore di un organo o di un'associazione che, durante il periodo elettorale o la campagna elettorale, con l'intento di influenzare i risultati di un'elezione o di un referendum o di interferire con l'equità o l'integrità di tale elezione o referendum, rende, pubblica o promuove online:
- (a) una falsa dichiarazione di ritiro di un candidato a tale elezione,
 - (b) una falsa dichiarazione di fatto con l'intenzione di indurre uno o più elettori ad astenersi dal votare all'elezione o al referendum,
 - (c) una falsa dichiarazione con l'intenzione di indurre uno o più elettori a distruggere inavvertitamente le loro schede elettorali durante l'elezione o il referendum,

- (d) una dichiarazione online che pretende di provenire da un'altra persona;
- (e) atti disinformazione nel processo elettorale, oppure
- (f) comportamenti manipolativi o inautentici,

è colpevole di un reato, a meno che tale persona non dimostri di avere ragionevoli motivi per credere e di aver creduto che la dichiarazione fosse vera.

(2) Il soggetto dichiarato colpevole di un reato ai sensi del presente articolo è punito con:

- (a) di una condanna con procedimento sommario, di un'ammenda di classe A o di una condanna di reclusione per una durata non superiore ai 12 mesi, o di entrambe le pene, oppure
- (b) in caso di condanna per imputazione, a un'ammenda o alla reclusione per un periodo non superiore a 5 anni o a entrambe le pene.

Reato di utilizzo di bot segreto per ingannare o influenzare le elezioni o il referendum

167. (1) Qualsiasi persona che utilizza consapevolmente un bot, o fa sì che un bot venga utilizzato, in modo tale da generare più presenze online:

- (a) atte a influenzare il risultato di un'elezione o di un referendum,
- (b) intese o destinate a indurre in errore le persone circa l'identità artificiale del bot, o
- (c) che possano causare danni pubblici

si rende responsabile di un reato.

(2) Nel procedimento per un reato ai sensi del presente articolo vi è una difesa per una persona per dimostrare che l'uso del bot in questione è stato divulgato in modo chiaro, visibile e ragionevolmente concepito per informare le persone con le quali il bot ha interagito o comunicato o era destinato a interagire o comunicare che si trattava di un bot.

(3) Il soggetto dichiarato colpevole di un reato ai sensi del presente articolo è punito con:

- (a) per una condanna con procedimento sommario, un'ammenda di classe A o la reclusione per una durata non superiore ai 12 mesi, o entrambe, oppure

- (b) in caso di condanna per imputazione, un'ammenda o la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni, o entrambe.

Reato di inosservanza degli obblighi imposti alle piattaforme online

168. -

Perseguimento dei reati

169. (1) Fatto salvo il paragrafo 2, i procedimenti sommari per un reato di cui alla presente parte possono essere avviati e perseguiti dalla commissione.
- (2) Il procedimento per un reato ai sensi della presente parte può essere avviato solo dal direttore del pubblico ministero o con il suo consenso.
- (3) In deroga all'articolo 10, paragrafo 4, della legge sulle Petty Sessions del 1851 (Irlanda), un procedimento sommario per un reato ai sensi della presente parte può essere avviato entro due anni dalla data in cui il reato è stato commesso o si presume sia stato commesso.
- (4) Qualora un reato ai sensi della presente parte sia stato commesso da una persona giuridica e sia provato che è stato commesso con il consenso o la dissociazione di una persona, che sia un amministratore, un dirigente, un segretario o un altro funzionario della persona giuridica, o una persona che si suppone di agire a tale titolo, tale persona, così come la persona giuridica, è colpevole di un reato e può essere perseguita e punita come se fosse colpevole del primo reato.
- (5) Qualora gli affari di una persona giuridica siano amministrati dai suoi membri, il paragrafo 4 si applica in relazione agli atti e alle inadempienze di un membro in relazione alle sue funzioni di amministrazione come se fosse direttore o amministratore della persona giuridica.
- (6) (a) Se una persona è condannata per un reato ai sensi della presente parte, l'autorità giudiziaria può, se ritiene che vi siano validi motivi per farlo, dare ordine alla persona a pagare all'azione penale i costi e le spese, misurate dal giudice, sostenute dal pubblico ministero in relazione alle indagini, all'accertamento e al perseguimento del reato, compresi i costi e le spese relative all'esame delle informazioni fornite alla commissione o a un funzionario autorizzato.
- (b) L'ordine per i costi e le spese di cui alla lettera a) si aggiunge e non sostituisce un'ammenda o sanzione che il giudice può infliggere.

Extraterritorialità

170. (1) Una persona che, in un luogo al di fuori dello Stato:

- (a) commetta un atto o ometta di compiere un atto che, se compiuto o omissso nello Stato, costituirebbe un reato ai sensi dell'articolo 165, o
- (b) commetta un atto che, se compiuto nello Stato, costituirebbe un reato ai sensi dell'articolo 166 o dell'articolo 167,

si rende responsabile di un reato.

- (2) Una persona colpevole di un reato ai sensi del presente articolo è passibile di condanna con la pena di cui sarebbe stata responsabile se avesse compiuto o non avesse compiuto l'atto che costituisce il reato nello Stato.
- (3) Il procedimento per un reato di cui al paragrafo 1 può svolgersi in qualsiasi luogo dello Stato e il reato può essere considerato commesso in tale luogo, a tutti gli effetti accessori.
- (4) Qualora una persona sia accusata di un reato ai sensi del presente articolo, non può essere avviato alcun altro procedimento (diverso dalla custodia cautelare o su cauzione), salvo che dal direttore della procura o con il suo consenso.

CAPITOLO 8

Varie

Immunità giurisdizionale

171. (1) La commissione esercita le sue funzioni ai sensi della presente parte in buona fede e nell'interesse del pubblico e dell'elettorato in generale, tenendo conto delle risorse di cui dispone e non può essere mossa alcuna azione nei suoi confronti a causa di una presunta mancanza di tali funzioni.
- (2) Ai sensi della presente parte, nessuna azione legale potrà essere intentata personalmente contro un membro della commissione a causa di un atto o di un'omissione compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Notifica di avvisi o ordini

172. La notifica di un avviso o di un ordine emesso a norma degli articoli 153, 154, 155, 156 o 157 è effettuata conformemente all'articolo 142.

Riesame della parte 5 della legge principale

- 172A. (1) La commissione avvia un riesame del funzionamento della presente parte entro tre anni dall'entrata in vigore del presente articolo.

- (2) Entro 12 mesi dall'inizio di un riesame ai sensi del paragrafo 1, la commissione presenta al ministro una relazione sui risultati di un riesame ai sensi del paragrafo 1.
- (3) Una relazione ai sensi del paragrafo 2 può includere le raccomandazioni che la commissione ritiene opportune per mantenere o migliorare il funzionamento della presente parte.